

# Foglio Federale

Berna, 3 giugno 1965

Anno XLVIII

Volume I

N° 22

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 12, con allegata la Raccolta delle leggi federali. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., 6500 Bellinzona (Telefono 5 18 71) — Conto corrente postale 65 - 690.

9231

**Messaggio**  
**del Consiglio federale all'Assemblea federale per un disegno**  
**di decreto federale inteso a prorogare la legge federale**  
**che istituisce misure giuridiche e finanziarie**  
**a favore dell'industria degli alberghi**

(Del 28 maggio 1965)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ci onoriamo di sottoporvi un disegno di decreto federale inteso a prorogare la legge federale del 24 giugno 1955 (RU 1955, 1137) che istituisce misure giuridiche e finanziarie a favore dell'industria degli alberghi.

**I. Misure finora stabilite**

1. Le misure stabilite finora dalla Confederazione a favore dell'industria alberghiera rispecchiano lo sviluppo economico e politico. Già allo scoppio della prima guerra mondiale, allorchè quest'industria ebbe ad arrendersi, la Confederazione s'era vista costretta a sostenerla. Nell'anno 1921, essa partecipava alla costituzione della Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi, una società anonima cui era affidata l'esecuzione di tutte le misure giuridiche e finanziarie per l'industria alberghiera (moratoria per crediti e interessi, concessione di mutui). Durante la crisi economica degli anni trenta e la successiva seconda guerra mondiale l'aiuto dovette essere

aumentato. Esso giunse al suo apice nella legge federale del 28 settembre 1944, intesa principalmente a sdebitare quest'industria mediante l'estinzione di crediti ipotecari di capitale non coperti. Nel periodo postbellico la condizione migliorò e le prescrizioni speciali poterono essere allentate. La legge federale del 24 giugno 1955 che istituisce misure giuridiche e finanziarie a favore dell'industria degli alberghi restringeva alle regioni turistiche le misure d'aiuto e le allentava. Con i mutui garantiti da un diritto di pegno legale, si sono potuti concedere dei mutui con diritti di pegno contrattuale. Quanto alle misure finanziarie la Confederazione metteva a disposizione alla Società fiduciaria dell'industria degli alberghi i 30 milioni di franchi, che fino allora aveva accordato in forma di prestiti, e 16 milioni nuovi. La validità della legge fu ristretta a dieci anni e cesserà quindi alla fine del 1965.

Essendo le misure giuridiche cadute praticamente in disuso e bastando a garanzia il diritto di pegno contrattuale, le disposizioni della legge concernenti le stesse e il diritto di pegno legale furono abrogate con decreto dell'Assemblea federale del 6 dicembre 1960 (RU 1960, 1697). S'opinava che il ritorno ai principi ordinari del diritto privato e dell'esecuzione forzata avrebbe stimolato le banche a concedere crediti all'industria alberghiera. I fatti dimostrarono appunto che l'abolizione del diritto speciale valse a promuovere il credito alberghiero.

2. Nondimeno, nelle regioni turistiche stagionali, dove trovasi più del 40 per cento delle 6500 aziende alberghiere, sussiste tuttora un grande bisogno di rinnovamento e che, sul fondamento d'una indagine minuziosa, è valutato in 350 a 400 milioni di franchi dagli specialisti. Per rimanere adeguata alle esigenze dei tempi e conservare il suo ufficio d'apportatrice di divise, l'industria alberghiera svizzera dev'essere in grado di sostenere la concorrenza estera. Nella bilancia economica svizzera il turismo rappresentava per il 1964 un saldo attivo di 1,4 miliardi di franchi e copriva più d'un terzo del deficit della bilancia commerciale. Questo dimostra quanto sia importante il turismo per l'economia del nostro paese. Il rinnovamento deve quindi essere proseguito, cosa che non è possibile senza il concorso della Confederazione.

3. Nel 1956, è stata costituita la Società cooperativa svizzera di fideiussione dell'industria stagionale degli alberghi, istituzione di puro diritto privato, avente lo scopo, di promuovere il rinnovamento di quest'industria garantendo dei mutui privati. Le buone esperienze fatte con le società cooperative di fideiussione delle arti e mestieri confortano l'idea che la garanzia dei mutui bancari varrebbe a promuovere una considerevole quantità di lavori di rinnovamento.

## II. Il nuovo disegno

1. Nelle deliberazioni parlamentari sul messaggio dell'8 giugno 1960 concernente l'abrogazione delle misure giuridiche della legge federale del

1955 (FF 1960, II, ediz. ted. pag. 249, ediz. franc. pag. 249), il Consiglio nazionale accoglieva il seguente postulato della Commissione:

« Il Consiglio federale è invitato a creare quanto prima, una nuova istituzione, finanziariamente forte e di diritto privato, per la concessione di crediti a favore del rinnovamento d'alberghi, nella quale sarebbero unite la Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi e la Società cooperativa di fideiussione per l'industria alberghiera stagionale».

L'unione della Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi e della Società cooperativa svizzera di fideiussione per l'industria alberghiera stagionale varrebbe a promuovere nel migliore dei modi il rinnovamento alberghiero. All'uopo, il Dipartimento federale dell'economia pubblica affidava a una commissione l'incarico d'elaborare proposte per un nuovo ordinamento. Essa ha fatto fare un'indagine sul bisogno di rinnovamento e s'è studiata di chiarire in quale forma e misura siano ulteriormente necessari gli assegnamenti pubblici. Nel luglio del 1964, quel Dipartimento era in grado di chiedere ai Cantoni e alle associazioni il parere su un disegno di legge che prevedeva il partito seguente.

Accentrare il da farsi sulla garanzia di crediti bancari per far contribuire al rinnovamento il credito privato e rendere sempre più indipendenti dall'intervento pubblico il credito alberghiero. Per assicurare il conseguimento di questo scopo, la Confederazione rafforza la garanzia, obbligandosi a rimborsare il 75 per cento della perdita subita nella fideiussione, rischio che, secondo l'esperienza, è minimo. La garanzia della Confederazione è ristretta a dieci anni e a un ammontare di 100 mio di franchi. La società concederà ancora dei mutui diretti, solamente quando non sia possibile ottenerne in virtù della fideiussione. In una con il rinnovamento alberghiero, è promosso l'attrezzamento dei luoghi di cura. La Confederazione non presta più nuovi fondi, ma coopera nell'ambito dei crediti finora concessi, che la nuova società è tenuta a rimborsare.

Questo partito è approvato dai Cantoni, dalle associazioni economiche centrali e dalle cerchie direttamente interessate. Sono tuttavia sorte delle difficoltà per quanto concerne la forma giuridica e la sede della nuova società.

2. Conformemente al postulato della Commissione del Consiglio nazionale s'è studiato in quale forma fosse possibile unire in un nuovo istituto la Società fiduciaria dell'industria degli alberghi e la Società cooperativa di fideiussione per l'industria alberghiera stagionale. Dal profilo giuridico, non essendo possibile una fusione tra società anonima e società cooperativa, l'unione delle due società è più difficilmente attuabile di quanto si credesse al principio. Almeno una delle due dovrebbe essere liquidata, secondo che per la nuova si scelga la forma giuridica della società anonima o della società cooperativa. Poichè le cerchie direttamente interessate non possono accordarsi su una delle due forme, nè alcuna di questa soddisfa pienamente per la nuova istituzione, è necessario istituire una società cooperativa di diritto

pubblico. Le dette cerchie convengono per tale soluzione. Essa permetterebbe di tenere congruo conto della notevole cooperazione della Confederazione, in quanto il diritto di voto potrebbe, in deroga al diritto delle obbligazioni, essere disciplinato, nello statuto, secondo la quantità della partecipazione al capitale. In oltre, lo statuto e le sue modificazioni richiederebbero per la loro validità l'approvazione della Confederazione.

3. La questione della sede determina difficoltà ancora più grandi di quella della forma giuridica. Poichè la Società fiduciaria dell'industria degli alberghi ha la Sede in Zurigo e, la Società cooperativa di fideiussione per l'industria alberghiera stagionale, in Berna, è evidente che la scelta debba cadere su l'una o l'altra di queste città. Ora le parti non possono accordarsi per alcuno di questi luoghi. In favore d'una sede in Berna s'è fatto valere che questo Cantone è importante dal profilo turistico e s'occupa del turismo con particolare attenzione (cattedra all'Università ; Istituto svizzero di ricerche sul turismo). Inoltre, questo Cantone, sosterebbe la nuova società con un considerevole contributo, qualora avesse la sede in Berna. La Società fiduciaria dell'industria degli alberghi che ha la sede a Zurigo fin dal 1921, anno della fondazione, ed è dotata di numeroso personale, non potrebbe approvare un trasferimento della sede a Berna. Essa occupa 30 persone dotate d'un'esperienza di molti anni e di cognizioni profonde circa l'industria alberghiera svizzera. Questo capitale d'esperienza non dovrebbe andare perduto per la nuova società, come sarebbe a temersi qualora la sede fosse trasferita a Berna. Considerato lo stato presente del mercato del lavoro e dell'abitazione sarebbe a prevedersi che i suoi collaboratori più qualificati, potendo comodamente trovare un posto a Zurigo, ricuserebbero di trasferirsi a Berna. D'altra parte, le cerchie dell'industria alberghiera stagionale dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e della Svizzera centrale non vedrebbero di buon occhio che la sede sociale sia trasferita a Berna, preferendo che abbia a trovarsi in un Cantone, il quale, come Zurigo, non possenga un'industria alberghiera di tale genere.

Nel desiderio d'arrivarne a una, gli interessati hanno finalmente proposto di stabilire a Zurigo la sede della nuova società e a Berna quella d'una filiale, la quale tratterebbe gli affari concernenti i Cantoni di Berna, del Vallese e della Svizzera francese. I direttori della sede principale e della filiale avrebbero competenze uguali ed eserciterebbero il loro ufficio secondo le istruzioni del consiglio d'amministrazione.

### III. Proroga della legge federale in vigore

1. Nonostante le ripetute premure delle autorità non è stato possibile venirne a una nella questione concernente la sede. La soluzione di compromesso proposta dagli interessati non è conveniente, poichè complicherebbe la direzione, degli affari della nuova società e la renderebbe più costosa. Ne

dissuadono anche le esperienze fatte con le filiali d'altre istituzioni abbraccianti tutta la Svizzera. La direzione degli affari dev'essere accentrata in un unico luogo.

Fintanto che la questione della sede non sia definita, stimiamo non con venga presentare una proposta ai Consigli legislativi, ma offrire ancora una volta alle cerchie direttamente interessate l'occasione di intendersi in questa parte.

2. Come abbiamo detto, la legge federale del 24 giugno 1955 che istituisce misure giuridiche e finanziarie a favore dell'industria degli alberghi ha effetto sino alla fine del 1955, dopo di che verrebbe a mancare il fondamento giuridico alla continuazione dell'opera della Società fiduciaria dell'industria degli alberghi. Per evitarlo, occorre prorogare questa legge. La cosa sarebbe occorsa anche se il disegno d'una nuova legge fosse stato presentato alle Camere federali nella sessione di giugno e approvato dalle stesse nel corso dell'anno, poichè il termine di referendum non sarebbe potuto spirare avanti il 1° aprile del 1966.

Abbiamo l'onore di sottoporvi il disegno di decreto federale, nell'opinione che possa essere approvato dai due Consigli nella Sessione di settembre ed entrare in vigore, decorso il termine di referendum, il 1° gennaio 1966. Esso è ristretto a un anno, ma autorizza l'Assemblea federale di prorogarlo per un altro senza che possa essere chiesto il referendum. Per questi motivi vi raccomandiamo d'approvare il disegno di decreto qui allegato.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 28 maggio 1965.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

**Tschudi**

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

**Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale per un disegno di decreto federale intesao a prorogare la legge federale che istituisce misure giuridiche e finanziarie a favore dell'industria degli alberghi (Del 28 maggio 1965)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1965
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	22
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	9231
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	03.06.1965
Date	
Data	
Seite	929-933
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 206

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.